



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SCIACCA

In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina

Stabile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 599 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente

TRA

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– *opponente*–

CONTRO

**RUBICON SPV S.R.L.** in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA. 10376700968) elettivamente domiciliato in Sciacca, [REDACTED] rappresentata e difesa dell'avv. Mancusi Mario per mandato in atti;

– *opposto*–

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 23/03/2022 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato alla contro-

Tribunale di Sciacca



R.G. n. 599/2019

parte, Luigi Bucaria ha evocato in giudizio Rubicon Spv S.r.l.. rassegnando al Tribunale le seguenti testuali conclusioni: *Piaccia all'Ill.mo Giudice adito ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, in via preliminare, - dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione; - sospendere l'efficacia esecutiva del D.I. n. 200/2017 emesso dal Tribunale di Sciacca il 20.05.2017, notificato il 22.06.2017 e non opposto, dichiarato esecutivo il 31.10.2017 e munito della formula esecutiva il 3.01.2018. Nel merito- ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, nonché l'illegittimità dell'atto di precetto opposto, notificato al sig. ██████████ per i motivi meglio descritti in narrativa; - dichiarare che RUBICON SPV S.r.l. u.s., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità in atti, non ha, pertanto, diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi su esposti. Vinte le spese processuali.*

Si è costituita in giudizio RUBICON SPV S.r.l., contestando le difese svolte dalla parte opponente e chiedendo al Tribunale il rigetto della proposta opposizione con condanna del ██████████ al pagamento delle spese di lite.

La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza che precede all'esito della quale è stata trattenuta in decisione dal Giudice con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.

Tanto brevemente premesso in fatto l'opposizione fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte in

#### DIRITTO

Deve innanzitutto darsi atto della inammissibilità della domanda, tar-



R.G. n. 599/2019

divamente svolte dall'opponente per la prima volta nella memoria depositata ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. in ordine all'asserita usuraietà degli interessi applicati al contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo che costituisce il titolo dell'esecuzione in questione.

L'esame delle difese svolte dalla creditrice opposta evidenzia infatti la natura di domanda nuova, e come tale inammissibile, delle doglianze svolte dalla parte opponente in ordine alla illiceità degli interessi applicati in esecuzione del contratto di finanziamento sopra citato, non collegate invero al contenuto delle difese svolte nella comparsa di costituzione rispetto alla quale non rappresenta una conseguenza ma una vera e propria ulteriore questione sottoposta in un secondo momento all'attenzione del giudice.

Tanto premesso deve darsi atto dell'infondatezza del motivo di opposizione legato alla mancata notifica del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto risultando evidente, dalla produzione documentale versata in atti dalla creditrice, che il precetto in questione è stato regolarmente preceduto dalla notifica, in data 14/06/2017 all'indirizzo dell'opponente in [REDACTED] del decreto ingiuntivo n. 200/2017 emesso dal Tribunale di Sciacca.

L'opposizione proposta da [REDACTED] deve invece trovare accoglimento in ragione della fondatezza del motivo di opposizione legato al difetto di legittimazione della cessionaria del credito Rubicon spv s.r.l..

Nello specifico, ad avviso dell'opponente il difetto di legittimazione passiva di RUBICON SPV S.R.L., deriverebbe dal non avere essa provato la regolarità della cessione dei crediti oggetto di giudizio, il debitore non



avendo ricevuto la notifica dell'avvenuta cessione del credito nelle forme prescritte dall'art. 58 D.lgs. 385/1993 (T.U.B.).

La norma de qua, come noto, deroga parzialmente alla disciplina dettata in tema di cessione dei crediti ordinari, introdotta dagli art. 1260 e ss. c.c., poiché il T.U.B. onera l'istituto cessionario di crediti bancari a dare notizia della conclusa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La ratio della previsione si rinviene nella necessità di dispensare *“la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti”*, diversamente l'istituto creditizio sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass., sez. VI civ., ord. del 29/09/2020, n. 20495).

La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito tuttavia che *“in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”* (cfr Cass. n. 24798/2020).

Ciò detto, è errato ritenere che l'onere probatorio del cessionario possa

Tribunale di Sciacca



R.G. n. 599/2019

essere assolto solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.

È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza *“la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione”* (Corte d’Appello Ancona, 3 maggio 2022).

Nondimeno, *“ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.”* (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).

In particolare, *“qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”*, dovendosi viceversa ritenere *“non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi”* (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020).

Sulla scorta delle considerazioni fin qui esposte deve ritenersi che la



R.G. n. 599/2019

cessionaria ha resistito in giudizio assumendo di essere subentrata nella titolarità del credito ex art. 58 TUB senza però adempiere agli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge, omettendo di assolvere all'onere della prova sopra meglio descritto, relativo proprio all'inclusione del credito oggetto del presente giudizio tra quelli oggetto della cessione indicata dall'opposta.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'opposizione deve trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi stabiliti dal dm 55 del 2014 in considerazione della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività effettivamente svolta dalla difesa della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

– Annulla l'atto di precetto notificato il 23.04.2019 da Rubicon SPV s.r.l. in danno di ██████████

– condanna Rubicon SPV s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere all'Erario le spese di lite sostenute per la difesa di ██████████ parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, in € 1.000,00 oltre spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta

– Così deciso in Sciacca in data 03/10/2022.

Il Giudice

Tribunale di Sciacca



R.G. n. 599/2019

Dott.ssa Valentina Stabile

